

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 26-10-1993

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NORME PER L' AGRICOLTURA BIOLOGICA

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 91  
del 28 ottobre 1993

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

## ARTICOLO 1

### Finalità

1. La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge, al fine di contribuire alla tutela della salute dei consumatori, alla diffusione di produzioni compatibili con la protezione dell' ambiente e di sostenere il reddito agricolo, disciplina, promuove e sostiene la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con metodi dell' agricoltura biologica, in conformità al regolamento CEE 2092/ 91 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione delle relative tecniche produttive.

### Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:

Regolamento CEE del 1991

## ARTICOLO 2

### Definizioni

1. Per “agricoltura biologica “si intende l' attività di produzione agricola svolta nel rispetto delle norme previste dal Regolamento CEE 2092/ 91.

2. Per “azienda agricola in conversione biologica “ si intende l' azienda agricola iscritta all' Albo regionale delle aziende biologiche che adotta sull' intera produzione aziendale, o su unità di produzione separata, le regole di produzione biologica secondo il piano di conversione indicato

all' art. 3. Trascorso il termine stabilito dal piano di conversione, l' azienda che non attua il sistema di produzione biologica sull' intera superficie aziendale resta iscritta all' Albo regionale delle aziende agricole in conversione biologica, perdendo in tal caso i benefici previsti dal piano di conversione.

3. Per “azienda agricola biologica “si intende l' azienda agricola iscritta all' Albo regionale delle aziende biologiche che svolge tutte le sue attività di produzione nel rispetto delle norme previste al comma 1.

4. Per “azienda di trasformazione biologica “si intende l' azienda iscritta all' Albo regionale delle aziende biologiche che trasforma prodotti provenienti da aziende agricole, di cui ai commi 2 e 3, adottando metodologie e tecnologie stabilite dai regolamenti comunitari e dalla Commissione di cui all' art. 3, nel rispetto delle caratteristiche tipiche dei prodotti.

Riferimenti Normativi ATTIVI  
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:  
Regolamento CEE del 1991

## ARTICOLO 3

Commissione regionale per l' agricoltura biologica

1. Il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto la Commissione regionale per l' agricoltura biologica con i seguenti compiti:

- a) proporre norme per favorire l' applicazione della presente legge e dei regolamenti comunitari sull' agricoltura biologica;
- b) esprimere parere sulle proposte di deroghe e modificazioni previste dai regolamenti comunitari sull' agricoltura biologica;
- c) indicare criteri per la redazione del piano di conversione delle aziende agricole in conversione biologica;
- d) valutare la conformità alle normative comunitarie dei disciplinari di produzione, trasformazione, confezionamento e conservazione dei prodotti biologici;
- e) esprimere pareri e formulare proposte per specifici controlli e nuove forme e metodi di controllo;
- f) proporre le modalità per l' iscrizione all' Albo regionale delle aziende agricole biologiche;
- g) esprimere parere sulle domande di riconoscimento

delle Associazioni regionali di produttori biologici e sulle richieste di iscrizione all' Albo regionale delle aziende biologiche, sentite le Associazioni dei produttori biologici di cui all' art. 7;

h) esprimere parere sulle richieste di riconoscimento degli organismi privati di controllo;

i) esprimere parere sull' attribuzione da parte della Regione della qualifica di fiera o mercato dell' agricoltura biologica a fiere, mercati o settori di essi che commercializzano prodotti biologici.

## ARTICOLO 5

Albo regionale delle aziende biologiche

1. E' istituito presso l' Assessorato regionale all' Agricoltura - Servizio Produzioni agricole - l' Albo regionale delle aziende biologiche, articolato in tre distinte sezioni:

- a) aziende agricole in conversione biologica;
- b) aziende agricole biologiche;
- c) aziende di trasformazione biologica.

2. Possono chiedere l' iscrizione all' Albo regionale le aziende agricole di cui ai commi 2, 3 e 4 dell' art. 2.

3. L' iscrizione all' Albo è obbligatorio per accedere ai benefici della presente legge ed è condizione indispensabile per godere delle agevolazioni previste dalle normative vigenti in materia di agricoltura biologica.

4. Le domande di iscrizione all' Albo devono essere presentate entro la fine di febbraio di ogni anno. Le modalità di richiesta di iscrizione all' Albo regionale, delle aziende biologiche vengono proposte annualmente dalla Commissione regionale per l' agricoltura biologica, nel rispetto dei regolamenti comunitari e delle leggi vigenti.

5. L' iscrizione all' Albo è deliberata alla Giunta regionale su parere della Commissione regionale per l' agricoltura biologica.

6. La Giunta regionale dispone la cancellazione dell' Albo regionale delle aziende che sono state interessate da un provvedimento definitivo di esclusione da parte degli organismi di controllo.

## ARTICOLO 6

Obblighi delle aziende iscritte all' Albo regionale

1. Le aziende agricole in conversione biologica, le aziende agricole biologiche e le aziende di trasformazione biologica iscritte all' Albo regionale, sono tenute:

- a) a rispettare le norme contemplate nel Regolamento CEE 2092/ 91;
- b) sottoporsi agli accertamenti degli organismi di controllo di cui all' art. 8;
- c) osservare i disciplinari di produzione e i criteri di trasformazione, conservazione e confezionamento stabiliti dall' Assessorato regionale all' Agricoltura, su proposta della Commissione regionale per l' agricoltura biologica.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:

Regolamento CEE del 1991

## ARTICOLO 7

Associazioni di produttori biologici

1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, riconosce le Associazioni regionali dei produttori biologici.

2. Alle Associazioni dei produttori biologici sono riconosciuti i seguenti compiti:

- a) avere la disponibilità delle produzioni biologiche delle aziende associate;
- b) stipulare contratti interprofessionali;
- c) orientare la produzione e promuovere la valorizzazione dei prodotti degli associati;
- d) promuovere attività di assistenza tecnica, formazione professionale e divulgazione in funzione delle esigenze del settore;
- e) agevolare le attività di controllo degli organismi di cui all' art. 8.

3. Gli statuti delle Associazioni dei produttori biologici, per la concessione del riconoscimento, devono prevedere:

- a) la definizione delle modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione delle aziende dell' Associazione;
- b) l' impegno di recepire le norme della legislazione in

materia di agricoltura biologica;

c) l' impegno di esercitare una vigilanza nei confronti delle aziende associate;

d) l' attività sanzionatoria e le modalità di applicazione nei confronti delle aziende per le inadempienze accertate nel corso dei controlli.

4. Le Associazioni sono tenute ad allegare alla domanda di riconoscimento una relazione contenente l' indicazione del personale qualificato e delle attrezzature a carattere tecnico ed amministrativo.

5. Le Associazioni dei produttori devono dimostrare di essere costituite da almeno centoventi aziende con un fatturato complessivo superiore a due miliardi di lire di produzione lorda vendibile e devono dimostrare che le aziende biologiche associate hanno il centro aziendale sul territorio della regione.

6. Per ottenere il riconoscimento regionale le Associazioni di produttori biologici devono presentare la domanda all' Assessorato regionale all' Agricoltura, allegando copia dell' atto costitutivo, dello statuto, dei disciplinari adottati in conformità alle norme previste nel Regolamento CEE 2092/ 91, l' elenco delle aziende associate, la metodologia di controllo che intendono adottare.

7. Il riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare i requisiti necessari, oppure in caso di manifesta e provata insufficienza nell' esercizio dei controlli e delle attività connesse.

8. Con il riconoscimento regionale le Associazioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell' art. 7 della Legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Riferimenti Normativi ATTIVI  
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:  
Regolamento CEE del 1991

## ARTICOLO 13

Aiuti per l' attività di sostegno  
formazione professionale, ricerca scientifica e tecnologica  
a beneficio dello sviluppo dell' agricoltura biologica

1. La Regione, nell' ambito e con le procedure previste dalla normativa regionale vigente in materia, finanzia le attività dimostrative, di ricerca, di formazione e assistenza tecnica che riguardano tecniche di produzione, conservazione

e trasformazione di prodotti biologici.

## ARTICOLO 14

Norme transitorie

1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, sentito il parere della Commissione regionale per l' agricoltura biologica, stabilisce:

a) le modalità con cui il termine “biologico”, ai sensi dell' art. 2 del Regolamento CEE 20 92/ 91, può essere utilizzato nei metodi di produzione, nella etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali;

b) l' inserimento o la modifica, ai sensi dell' art. 7, paragrafo 4 del Regolamento CEE 2092/ 91, di prodotti elencati nell' Allegato II del Regolamento stesso.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:

Regolamento CEE del 1991

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:

Regolamento CEE del 1991

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:

Regolamento CEE del 1991

Profilo di visualizzazione